



Comune di Padova

Settore Mobilità

Ordinanza n. 2021/62/0464 del 05/07/2021

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA PEDONALE NEL COMPARTO VIARIO DELLE PIAZZE E PROVVEDIMENTI CORRELATI.

IL DELEGATO CON FUNZIONI VICARIE Settore Mobilità

RICHIAMATA l'ordinanza n. 76/0396 del 30/06/2016 e le successive modifiche, integrazioni e proroghe che istituiva sperimentalmente fino al giorno 30/06/2021, in alcune fasce orarie, un'area pedonale nel comparto viario delle piazze ed adottava una serie di provvedimenti correlati, al fine di disciplinare la circolazione all'interno della stessa;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'esperienza attuata è opportuno proseguire nella promozione e attuazione di provvedimenti di limitazione che contribuiscono a favorire un uso meno indiscriminato dei veicoli a motore, con benefici per l'ambiente, la salute pubblica nonché la generale sicurezza della circolazione stradale con significativo riferimento all'utenza debole (pedoni e ciclisti);
- che non è ancora ultimata l'attività di aggiornamento complessivo della disciplina riguardante la Zona a Traffico Limitato e le Aree Pedonali, e che pertanto si rende opportuna una ulteriore proroga di sei mesi del sopraccitato provvedimento;

VISTO il parere favorevole del Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Reparto Coordinamento Operativo - Squadra Centrale Operativa espresso con nota in data 5/07/2021 per la proroga del suddetto provvedimento;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'atto di delega del Segretario Generale emesso in data 16/03/2021, prot. n. 12162;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. l'istituzione temporanea di un'area pedonale, fino al giorno 31/12/2021, nei seguenti tratti stradali:
 - a) via San Francesco, tratto compreso tra riviera Tito Livio e via Roma;
 - b) via San Canziano;
 - c) piazza Delle Erbe;
 - d) via Andrea Gritti;
 - e) via Fiume;
 - f) piazza Dei Signori;
 - g) piazza Dei Frutti;
 - h) via San Clemente;
 - i) via Nazario Sauro;
 - j) via Flavio Busonera;
 - k) via Boccalerie;
 - l) via Pietro D'Abano;
 - m) via Stefano Breda;
 - n) via Aquileia;

o) via Martiri D'Ungheria;

con il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 21.00 alle ore 1.00 del giorno successivo;
- il sabato, dalle ore 16.00 alle ore 1.00 (con deroga dalle ore 19.00 alle ore 21.00 per i veicoli degli operatori del mercato per le operazioni di carico/scarico);
- la domenica ed i giorni festivi, dalle ore 9.00 alle ore 01.00;

2. all'interno dell'area pedonale di cui al precedente punto 1 è consentita la circolazione delle seguenti categorie di veicoli con le modalità e/o per le seguenti motivazioni:

- a) veicoli previsti dagli art. 138 e 177 del Codice della Strada;
- b) veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità e taxi;
- c) veicoli che devono accedere alle proprietà private;
- d) velocipedi, a velocità ridotta;
- e) ciclomotori e motocicli solo se condotti a mano, nel tratto compreso tra le intersezioni San Francesco-riviera Tito Livio e via Manin-Monte di Pietà, con possibilità di sosta e parcheggio in piazza Delle Erbe negli appositi spazi e/o stalli a ciò destinati;
- f) motocicli e ciclomotori a velocità ridotta, il sabato, dalle ore 16.00 alle 21.00, limitatamente al tragitto per raggiungere gli stalli di sosta dedicati di piazza Delle Erbe, piazza Dei Signori e via Guglielmo Oberdan;
- g) motocicli e ciclomotori dei residenti all'interno dell'area pedonale di cui in premessa, al fine di raggiungere gli stalli di sosta dedicati di piazza delle Erbe, piazza Dei Signori e Guglielmo Oberdan;
- h) veicoli a servizio delle persone invalide (consentita la sosta esclusivamente negli stalli dedicati);
- i) veicoli del servizio car-sharing;

3. l'istituzione temporanea del divieto di fermata dei veicoli a motore, per il medesimo periodo, in:

- a) via Dante, tratto compreso tra piazza Dei Signori e selciato San Nicolò, lato civici dispari;
- b) via Guglielmo Oberdan;
- c) piazza Della Frutta;
- d) piazza Dei Signori, carreggiate sud e nord, lato portici e piano rialzato;

eccetto che per i veicoli di cui al precedente punto 2, lettere a) e b) e, il sabato dalle ore 16.00 alle 21.00, ai ciclomotori e motocicli, in piazza Delle Erbe e via G. Oberdan, negli spazi appositamente a ciò destinati;

4. l'istituzione temporanea del senso unico di circolazione per i veicoli a motore, nel tratto compreso tra le intersezioni San Francesco-riviera Tito Livio e piazza Delle Erbe-Squarcione direzione est-ovest ad eccezione dei veicoli di cui al punto 2, lettere a) e b), per il medesimo periodo;

5. la deroga temporanea al divieto di circolazione in via Santa Lucia e via Risorgimento, con percorrenza da via F. Busonera ed uscita su via Emanuele Filiberto di Savoia, per i veicoli al servizio delle persone invalide, negli orari di vigenza dell'area pedonale di cui sopra, per il medesimo periodo;

6. la revoca delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento;

7. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;

8. al Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'installazione della segnaletica temporanea necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

05/07/2021

Il Delegato con funzioni vicarie
Danilo Guarti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa